

-CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

La C.D.N. è sempre incompetente per i fatti riguardanti lo svolgimento della gara (C.G.F. CU 63 del 7.10.2013)

La CGF ha rigettato il ricorso della Procura Federale in ordine al proscioglimento di un calciatore che durante l'uscita dal campo per la sua sostituzione, aveva alzato il pugno in segno di sfida verso la curva avversaria. La CDN aveva prosciolto il tesserato e la società di appartenenza in quanto il fatto si era verificato durante lo svolgimento di una gara. Infatti l'unico organo competente in questo caso è il Giudice Sportivo in ottemperanza dell'art. 29 CGS.

La CGF ha rilevato che in nessun caso la Procura Federale può sostituirsi al potere disciplinare attribuito al Giudice Sportivo, il quale aveva valutato i fatti emersi e rilevati dalla Procura Federale senza sanzionare il calciatore.

-COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

Tutela medico-sportiva e responsabilità (C.D.N. CU 22 del 4.10.2013)

La società sportiva è obbligata ad effettuare sui propri calciatori la visita medica di idoneità agonistico-sportiva.

La CDN ha sanzionato una società ed i suoi massimi dirigenti per non aver ottemperato all'obbligo di effettuare la visita medica agonistica sui propri calciatori così come disposto dall'art. 43 c. 5 delle NOIF. La norma in questione pone in capo alla società un obbligo di accertare l'idoneità del calciatore affinché il tesserato possa partecipare alle manifestazioni sportive con il proprio sodalizio.

Nel caso in cui la società ed il calciatore non provvedano alla certificazione (art. 43 commi 1,2 e 3), allora questi saranno sanzionati dalla CDN su deferimento della Procura Federale.

Punibilità di un presidente di una società di calcio inibito (C.D.N. CU 22 del 4.10.2013)

Il presidente di una società di calcio non può essere deferito per comportamenti attribuibili nel periodo in cui era inibito.

La CDN ha prosciolto il presidente di una società che nel periodo della sua inibizione non aveva ottemperato all'obbligo di deposito degli accordi economici. La Commissione ha evidenziato che *"il soggetto inibito temporaneamente non può svolgere alcuna attività in seno alla FIGC, né ricoprire cariche federali o rappresentare la Società in ambito federale"* (ex art. 19 NOIF) per questo motivo non è sanzionabile.

La FIGC sanziona il triangolo del tesseramento per evitare il pagamento del premio di preparazione

(C.N.D. il CU n. 19 del 23 settembre 2013) La Commissione Disciplinare Nazionale è intervenuta con l'intento di sanzionare una delle tante consuetudini nel mondo del calcio, in questo caso l'elusione, da parte delle società, dell'art. 96 NOIF relativo al premio

preparazione il quale stabilisce che *“le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un premio di preparazione”*. Le società dilettantistiche di categorie inferiori, trasferendo in prestito un giocatore svincolato ad una società dilettantistica di serie D per un periodo di 2 anni, fanno decadere il diritto della squadra, che ha cresciuto calcisticamente il calciatore, di vedersi riconosciuto il premio preparazione. Nel caso di specie la CDN ha sanzionato le società interessate ed il calciatore per aver violato l'art 1 del CGS ossia la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

-NUOVE NORME E COMUNICAZIONI FEDERALI

Simone Farina componente del SGS

La FIGC nel Consiglio Federale del 27.09.2013 ha nominato nuovo componente del Settore Giovanile e scolastico della FIGC Simone Farina ex calciatore.

Nuova normativa per le ammonizioni della Coppa Italia Lega Pro

La FIGC su richiesta della Lega Pro “ispirata a principi di equità sostanziale” ha così modificato la normativa riguardante le ammonizioni durante lo svolgimento della Coppa Italia Lega Pro:

“le ammonizioni inflitte dagli Organi di giustizia sportiva a calciatori in relazione a gare della Coppa Italia Lega Pro 2013/2014, che residuino al termine della fase eliminatoria si estingueranno perdendo efficacia per le fasi successive della competizioni medesima”.

-CASSAZIONE

L'avvocato non soggiace alla normativa dell'ordinamento sportivo (Cass. n. 15934/2012)

La sentenza della Cassazione ha affrontato ed analizzato la tematica relativa all'attività di assistenza e consulenza tipica dell'agente di calciatori compiuta da un avvocato. Questa sentenza è intervenuta per dirimere qualsivoglia dubbio sulla formalità del contratto di mandato stipulato tra avvocato e atleta. Ebbene, qualora l'incarico venga conferito ad un avvocato, non si utilizzeranno i moduli predisposti dalla Commissione Agenti, né il contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere depositato presso la Segreteria della Commissione stessa. Verrà utilizzato un mandato di diritto civile che dovrà però seguire i dictat dell'ordinamento sportivo e non essere vessatorio nei confronti dell'atleta. Pare doversi ritenere inoltre che l'avvocato non sia assoggettato al potere disciplinare e sanzionatorio degli organi sportivi, non facendone parte, se non nella misura in cui l'art. 18 comma 5 consente alla Commissione Agenti e alla Procura Federale di segnalare al competente Ordine degli Avvocati l'eventuale condotta contraria ai principi del regolamento sportivo.

